

Il regime patrimoniale della comunione
dei beni: scioglimento e divisione

La comunione
dei beni
1975

Uguali poteri di
cogestione e uguali diritti
sugli acquisti

COME AMMINISTRARE I BENI IN COMUNIONE LEGALE

Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni, l'art. 180 cod. civ. distingue tra atti di ordinaria amministrazione, che spettano "disgiuntamente" a ciascun coniuge (anche senza il consenso dell'altro), ovvero di straordinaria amministrazione, che devono essere posti in essere "congiuntamente" ovvero sia con il consenso reciproco, o con la convalida successiva, a pena di annullabilità, ex art. 184 cod. Civ..


I debiti della comunione

La quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e la proporzione in cui sciolta la comunione l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi (art. 194 c.c.)


Artt. 177, 178 e 179
cod.civ.

Priorità nei contrapposti interessi costituzionali


Sulla proprietà
prevale
l'uguaglianza



Sul lavoro
prevale
l'individualità



Impresa
costituita
prima



Impresa
costituita
dopo

Gli acquisti e la
comunione *de*
residuo
Art. 177

lett a) i diritti acquistati a
titolo derivativo e originario

crediti come provento
dell'attività separata

I titoli di credito

I **diritti azionari** entrano in comunione (Cass. civ. sent. n. 9845/2012).

Non entra in comunione il preliminare

Nella comunione legale dei coniugi rientrano anche i **prodotti finanziari** che rappresentano una forma di investimento, ad esempio buoni postali, azioni e BOT.


Diritti di credito
cass. sez. I, 23
luglio 2010 n.
17348

Anche se gli atti di disposizione di titoli di credito che ricadono nella comunione legale tra coniugi risultano, ai sensi dell'art. 184 c.c. co.3, validi ed efficaci quantunque effettuati da uno solo dei coniugi, tuttavia, la norma non apporta deroghe alla disciplina generale della comproprietà che è destinata a disciplinare la fattispecie nel caso di acquisto comune

**CASSAZIONE
CIVILE, sez. I,
sent. 15 giugno
2012, n. 9845**

Con la decisione in esame la S.C. ritorna sul tema della caduta dei diritti di credito in comunione legale. Nella specie si trattava di quote di fondi comuni d'investimento acquistate dal marito in costanza di regime legale con i proventi della sua attività professionale. Tali quote sono state ritenute in tutti i gradi del giudizio (divisorio del patrimonio comune) come facenti parte della comunione, ex art. 177 lett. a), c.c.

Conti correnti



Conto corrente del singolo coniuge
In cui affluiscono i proventi
uno solo di uno solo

Comunione *de residuo*

Decesso del coniuge

Conto corrente di entrambi
In cui affluiscono i proventi di
uno solo

Tribunale Busto
Arsizio sez. III,
14/01/2021,
n.58

La comunione legale fra i coniugi, come regolata dall'art. 177 c.c. e segg. costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall'art. 1100 c.c. e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la *ratio* della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto. Con la conseguenza **che i crediti**, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810,812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione.

Le quote societarie

sono ricompresi i titoli obbligazionari, i titoli di partecipazione azionaria e le quote di fondi d'investimento, che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio (Cass. 1994/7437; 1997/9355; 1999/5172; 2009/799; 2009/10386; 2011/4393).

Cassazione sez.
II, 03/06/2016,
n.11504

La comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 c.c. riguarda solo gli acquisti e non i diritti di credito sorti dal **preliminare concluso** da uno dei coniugi; in tale caso, l'altro coniuge non può vantare alcun diritto. Il coniuge che non abbia partecipato al preliminare si trova, in pratica, nella posizione di terzo estraneo e non può vantare alcun diritto che sia fondato su quel contratto.

Cassazione
civile sez. I,
15/01/2009,
n.799

Il credito per l'indennizzo, dovuto ai sensi dell'art. 936 c.c., dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri, non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., dovendo escludersi che la comunione degli acquisti provenienti da attività separata possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito, in quanto, posto che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un "bene" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 c.c., restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.

Cassazione 11
febbraio 2020
n. 3313

La fattispecie osservata in Cassazione è quella di un testimone di giustizia (D18/1991, convertito in legge 82/1991) che, a conclusione di un programma di protezione, aveva ricevuto la corresponsione della cosiddetta "capitalizzazione del danno subito", natura indennitaria e non risarcitoria.

Cass.
2008/1548
Cass.
2005/12382;
2011/16305

Gli investimenti effettuati con i proventi della propria attività professionale entrano a far parte immediatamente della comunione legale di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. Restano esclusi dalla comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), solo i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, come quelli derivanti da un **contratto preliminare di compravendita dalla partecipazione ad una cooperativa edilizia a contributo erariale**

Gli acquisti a titolo originario

Usucapione

Trib. Milano , sez. IV , 28/01/2019 , n. 844

Accessione

Cass. civ. , sez. I , 04/11/2019 , n. 28258

Cass. civ. , sez. un. , 16/02/2018 , n. 3873

Diritto di abitazione

usufrutto

Usucapione

L'acquisto per usucapione di un immobile compiuto da un solo coniuge entra in comunione legale e pertanto il contratto di alienazione dello stesso da parte del solo coniuge acquirente è annullabile ai sensi dell'art. 184 c.c., se il regime sussiste al momento in cui si compie l'acquisto

Cassazione civile sez. un., 17/05/2022, n.15889

- La comunione “de residuo” sui beni dell'impresa individuale di uno dei coniugi significa che il coniuge non imprenditore ha un diritto di credito verso l'altro e non significa che sui beni dell'impresa si forma una comunione tra l'imprenditore e il coniuge non imprenditore. La “comunione de residuo” è la comunione che si forma tra coniugi quando cessa il regime di comunione legale. Ideata per contemperare l'esigenza di parificare le sorti economiche dei coniugi con quella di concedere uno spazio di autonomia al coniuge lavoratore, concerne, in particolare, i beni destinati all'esercizio

La comunione *de residuo* c.d. differita

b) I **frutti** dei beni propri di ciascuno dei coniugi **percepiti** e non consumati allo scioglimento della comunione

c) I **proventi** dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se al momento dello scioglimento non siano stati consumati

Art. 178
cod.civ.
Cass. ord.
interlocutoria
19 ottobre
2021. n. 28872

- I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa

STRUMENTI DI TUTELA CHE PUÒ ESPERIRE IL CONIUGE PER NON ESSERE PREGIUDICATO IN COMUNIONE DI RESIDUO.

1. può agire in vista del risarcimento del danno, sulla scorta della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. dovendo però fornire la prova dell'elemento psicologico del coniuge perlomeno in termini di colpa, del pregiudizio subito dalla condotta illecita e del nesso di causalità fra detto contegno e il nocumento patito.
2. può esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., purché dimostri la malafede del coniuge e la consapevolezza del terzo in ordine al nocumento che l'atto de quo avrebbe recato al coniuge. In tal caso, non si determina l'annullamento dell'atto ma la sola inefficacia del medesimo nei confronti del coniuge senza, tuttavia, che vengano pregiudicati i diritti acquisiti da eventuali terzi in buona fede.
3. può invocare il principio di buona fede ed il divieto dell'abuso del diritto, a fronte del contegno del coniuge "dissipatore".

I beni personali

Tempo dell 'Acquisto

Titolo

Destinazione economica del
bene acquistato

Il 179 c.c. co.3 esclusione del *co-acquisto*

L'acquisto di beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c., effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge

Cass. S.U.
28 ottobre
2009 n. 22775

La dichiarazione è condizione necessaria ma non sufficiente perché è decisivo dimostrare l'effettivo impiego del bene per scopo personale. Il rifiuto del co-acquisto non ha natura negoziale. La dichiarazione in atto è un atto giuridico che concorre con l'effettiva destinazione del bene ai sensi **dell'art. 179 cod.civ. co.1 lett. c), d) e f)** al perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, il cui effetto legale tipico consiste nell'esclusione del bene dalla comunione

Cassazione
civile sez. II,
16/07/2021,
n.20336

In presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al co-acquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 richiamata del medesimo art. 179 c.c., successivo u.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi


Cassazione sez.
II, ord. 17 aprile
2019 n. 10759

Donazione indiretta di somme per
l'acquisto del bene escluso dalla
comunione

1. beni mobili o diritti di credito verso terzi;
2. stipendi e redditi professionali;
3. canoni di locazione di beni personali;
4. utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa;
5. risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio;
6. quote di società di persone;
7. quote di s.r.l. il cui acquisto è connesso a un'effettiva partecipazione sociale;
8. dividendi derivati da partecipazioni sociali.

Scioglimento della comunione

art. 191 cod.civ.



- assenza o morte presunta
- annullamento matrimonio
- scioglimento o cess. effetti civili
- separazione personale
- separazione giudiziale
- mutamento convenzionale
- fallimento di uno dei coniugi

Art. 193 cod.civ.
separazione
giudiziale dei
beni della
comunione

Interdizione o inabilitazione

Disordine degli affari di uno dei coniugi
o la condotta tenuta
nell'amministrazione dei beni metta in
pericolo gli interessi dell'altro

Quando uno dei coniugi non
contribuisca con le proprie sostanze

Riconciliazione
Cassazione civile
sez. VI,
11/03/2021,
n.6820

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396)

Cass. civ., sez.
I, 9 novembre
2012, n.19454

Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma 1, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi

Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni che ne fanno parte, presentano natura diversa rispetto alla divisione della comunione ordinaria, in quanto la comunione dei beni si atteggia come una comunione senza quote predefinite. Conseguentemente, si può affermare che lo scioglimento della comunione non equivale ad automatica divisione dei beni, ma che la divisione è un atto eventuale e successivo: la proprietà comune, prima indivisibile, diviene divisibile, e detta divisione potrà avvenire in maniera consensuale o in via giudiziale.

Cass. civ., 24
luglio 2003,
n.11467

la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto ex nunc, per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 c.c., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, **senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione**, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice [art. 1101 c.c.], superabile mediante prova del contrario

I rimborsi e le restituzioni

la procedura di divisione della comunione, ai sensi **dell'art. 194 cod.civ.**, non presenta dubbi interpretativi sulla natura dei Rimborsi e restituzioni dovuti al art. 192 co. 3 cod.civ. per cui sono dovuti al coniuge che ha utilizzato, in favore della comunione, somme personali dirette al miglioramento o all'accrescimento del bene in comunione

Dalla comunione alla separazione

1. Ciascun coniuge è titolare della sua quota
2. Ciascun coniuge può disporre autonomamente della sua quota
3. L'atto dispositivo dell'intero perfezionato da un coniuge non è annullabile ex art. 184 c.c. ma è parzialmente inefficace ex artt. 1478-1484 c.c.
4. Il creditore del coniuge può pignorare o ipotecare solo la quota di titolarità del coniuge debitore